INTERVENTI URGENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI OCCUPAZIONALI

Art. 2

Misure straordinarie volte a contenere le riduzioni di personale

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 236 (1)

Versione in vigore dal 13 febbraio 1993, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti a salvaguardia dei livelli occupazionali
Estremi	Decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1992

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) Successivamente La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 22 luglio 2011, n. 234 (in G.U. 1a s.s. 27/7/2011, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonche' dell'articolo 1 della stessa legge n. 236 del 1993, che ha fatti salvi gli effetti prodotti da analoghe disposizioni di decreti-legge non convertiti (decreto-legge 10 marzo 1993, n. 57, decreto-legge 5 gennaio 1993, n. 1, decreto-legge 5 dicembre 1992, n. 472, decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 26, decreto-legge 8 ottobre 1992, n. 398, decreto-legge 11 dicembre 1992, n. 478 e decreto-legge 12 febbraio 1993, n. 31), nella parte in cui dette norme non prevedono, per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidita', nel caso si trovino ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione, il diritto di optare tra tali trattamenti e quelli di invalidita', limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-a-salvaguardia-dei-livelli-occupazionali-1992/art-2-misure-straordinarie-volte-a-contenere-le-riduzioni-di-personale

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it